



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 402 DI DATA 12 Settembre 2025

OGGETTO:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Rigotti F.lli S.r.l. - installazione di Trento, località Laghetti della Vela, 7. Aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale.

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

SG

Il Dirigente Settore aut.cont.
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali
- 3 Allegato 2 - Raccomandazioni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista l'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) rilasciata, ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con determinazione del Dirigente del Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 884 di data 7 dicembre 2021, alla società Rigotti F.lli S.r.l. (di seguito *Gestore*), con sede legale e operativa in Trento, località Laghetti della Vela, 7, per l'esercizio delle attività relative al centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso ed all'esercizio delle attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi con eventuale selezione, accorpamento, accorpamento con disimballaggio e raggruppamento (operazioni di recupero R13 - R12 e operazioni di smaltimento D15 - D13) e di selezione, accorpamento, cernita e raggruppamento con eventuale recupero finale di rifiuti non pericolosi (R13, R12 e R4), con una capacità volumetrica istantanea non superiore a 1.575,6 m³ (dei quali 311,80 m³ costituiti da rifiuti pericolosi) ed una quantità massima di rifiuti gestiti pari a 20.300 Mg/anno, nonché per la gestione di un centro di raccolta, messa in sicurezza, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli fuori uso e loro componenti, per un numero massimo annuo di 6.300 veicoli e rimorchi fuori uso (corrispondenti a 6.500 Mg), presso la sede operativa sita sulla p.ed. 6830 C.C. Trento;

visto l'aggiornamento dell'AIA rilasciato con propria determinazione n. 386 di data 25 maggio 2022 con la quale il Gestore è stato autorizzato, tra l'altro, alla costruzione di una nuova struttura coperta e chiusa su tre lati attrezzata con una serie di box per l'alloggiamento di container e/o con baie di carico-scarico, dove utenti terzi autorizzati (artigiani e piccole imprese) potranno depositare determinate tipologie di rifiuti (di seguito *nuova struttura*);

visto l'aggiornamento dell'AIA rilasciato con propria determinazione n. 163 di data 14 marzo 2023 con il quale è stata modificata la prescrizione di cui al paragrafo "*Inquinamento acustico*" dell'Allegato 1 alla determinazione n. 386 del 25 maggio 2022; in particolare sono state inserite le seguenti prescrizioni:

- a) *“comunicare al Settore Autorizzazioni e controlli dell'APPA ed al comune di Trento la data di realizzazione della tettoia e dell'avvio delle attività ivi autorizzate;*
- b) *il Gestore deve inoltre trasmettere le sezioni e la planimetria relative al progetto esecutivo della tettoia **entro un mese dalla realizzazione della stessa;***
- c) ***entro un anno** dalla data di cui alla lettera a) il Gestore, **deve verificare con misure sul campo** – presso ricettori da concordare con l'APPA ed il comune di Trento – l'impatto acustico derivante dalle attività in parola;*
- d) ***trasmettere l'esito delle misurazioni di cui alla lettera c) entro un mese dall'effettuazione delle stesse** al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune di Trento”;*

vista la domanda di aggiornamento dell'AIA presentata dal Gestore in data 7 giugno 2025 (ns. prot. n. 451966 di data 9 giugno 2025);

vista la comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento dell'AIA di data 11 giugno 2025 (ns. prot. n. 464229);

preso atto che la domanda di aggiornamento dell'AIA è volta a richiedere:

1. l'ampliamento dell'area dedicata allo stoccaggio dei veicoli bonificati in attesa di eventuali recuperi di carrozzerie e parti meccaniche;
2. la riduzione delle aree ora utilizzate per lo stoccaggio dei veicoli in entrata, ancora da bonificare;
3. la modifica del posizionamento di alcune tipologie di rifiuti (ad esempio i RAEE vengono stoccati nelle Aree 10 anziché sotto la nuova struttura);

4. la possibilità di porre in opera uno stoccaggio, in cassone dedicato, per le batterie al litio, identificate con codice CER 16 06 05, posizionato nella parte sud delle nuove aree, esterno alla nuova struttura;
5. l'aumento dello stoccaggio istantaneo dei rifiuti costituiti da batterie e accumulatori riportati nella Tabella 6 dell'AIA da 79,50 m³ a 99,50 m³;

viste le seguenti tavole allegate alla domanda di aggiornamento:

- Tavola 3a, denominata “*Planimetria Generale - Stoccaggio Rifiuti, Stato Autorizzato*”;
- Tavola 3b, denominata “*Planimetria Generale - Stoccaggio Rifiuti, Stato di Progetto*” che rappresenta la planimetria relativa alla zonizzazione dei rifiuti comprensiva delle modifiche degli stoccaggi richieste ai punti sopra elencati;
- Tavola 4, denominata “*Planimetria generale – Reti di scarico e sicurezze*”, che rappresenta la nuova rete di raccolta delle acque meteoriche che incidono sulla nuova p.f. 2259/3 C.C. Trento e i punti di prelievo S1, S2 ed S3 per i controlli allo scarico, aggiornata con la nuova disposizione planimetrica;

visto il certificato ISO 14001:2015 n. IT331743, allegato alla domanda di aggiornamento dell'AIA, con validità fino al 2 maggio 2027;

visto il verbale di conclusione della Conferenza dei Servizi rep. n. 95 di data 14 luglio 2025 tenutasi il giorno 14 luglio 2025 e convocata con nota di data 2 luglio 2025 (ns. prot. n. 525931), con cui si approvano le modifiche presentate dal Gestore e viene richiesto, al fine di completare la fase istruttoria, che il Gestore fornisca alcune integrazioni;

visto che il suddetto verbale riporta le seguenti affermazioni del Gestore:

- *“con riferimento alla richiesta di stoccare le batterie al litio all'esterno della nuova struttura posta a sud, le stesse verranno stoccate in appositi container chiusi e dotati di sistemi di spegnimento incendi integrati, per cui la scelta logistica è molto più sicura rispetto all'area di stoccaggio all'interno del capannone prevista finora; non ci sarà alcuna possibilità che le batterie vengano a contatto con le acque meteoriche;*
- *i RAEE, per i quali si prevede lo stoccaggio nell'area 10 posta all'esterno della tettoia, in zona nord, adiacente all'area di stoccaggio dei veicoli bonificati, sono costituiti esclusivamente da pannelli fotovoltaici, accatastati su bancali; si tratta di un rifiuto non pericoloso, inerte, che non può produrre percolazioni;*
- *l'area sotto la nuova struttura a sud, identificata con la voce “rifiuti vari microraccolta”, sarà destinata al posizionamento di cassonetti che verranno utilizzati dagli utenti per depositare i propri rifiuti; tali cassonetti verranno poi svuotati nel centro di stoccaggio dagli operatori della Società quando pieni e in orari che non interferiscano con i conferimenti degli utenti;*
- *l'aumento dello stoccaggio istantaneo di 20 m³ è relativo al solo codice CER 16 06 05 e non al codice CER 20 01 34 (Tabella 6 dell'AIA)”;*

viste le integrazioni trasmesse dal Gestore il 20 agosto 2025 (ns. prot. n. 652643) comprensive della seguente documentazione:

- relazione tecnica aggiornata;
- Tavola 2 denominata “*Planimetria generale – emissioni in atmosfera*” aggiornata con riferimento al nuovo lay out;
- Piano di Monitoraggio e controllo aggiornato;
- allegato alla relazione tecnica nella quale, tra l'altro, il Gestore specifica che:

- con riferimento all’area scoperta dei RAEE (Area 10): *“Nell’area scoperta si richiede di stoccare rifiuti non soggetti ad alcun tipo di cessione a causa di eventi atmosferici, come pannelli fotovoltaici a fine ciclo e/o piccoli elettrodomestici. I rifiuti saranno stoccati in “rollcontenitori” facilmente spostabili e con la possibilità di avere coperture singole mobili”;*
- con riferimento allo stoccaggio esterno alla nuova struttura: *“Le batterie al litio saranno stoccate o utilizzando Box sovrapponibili del tipo completamente ermetico, (...) o utilizzando container dedicati, chiusi e con le sicurezze previste”;* il Gestore allega le caratteristiche tecniche dei contenitori che potranno essere in plastica o acciaio;
- con riferimento al deposito degli EoW sotto la nuova struttura: *“Per quanto attiene il deposito degli EoW, si specifica che sono relativi esclusivamente a materiale ferroso e non ferroso (alluminio) ai sensi del Regolamento CE 333/2011, stoccato in attesa di vendita”;*

viste le successive integrazioni presentate in data 28 agosto 2025 (ns. prot. n. 670747) e 10 settembre 2025 (ns. prot. n. 705705), a completamento della documentazione trasmessa in data 20 agosto 2025, che aggiornano ulteriormente le planimetrie e la relazione tecnica - con riferimento, in particolare, alla corrispondenza tra i rifiuti elencati nelle tabelle e la planimetria dei rifiuti;

visto che in allegato alle integrazioni del 28 agosto 2025 sono presenti le seguenti planimetrie aggiornate:

- Tavola 2 denominata *“Planimetria generale – emissioni in atmosfera”;*
- Tavola 3b, denominata *“Planimetria Generale – Stoccaggio Rifiuti, Stato di Progetto”;*
- Tavola 4, denominata *“Planimetria generale – Reti di scarico e sicurezze”;*

visti i pareri favorevoli trasmessi dal Settore Qualità ambientale dell’APPA in data 11 luglio 2025 (ns. prot. n. 556552) ed in data 3 settembre 2025 (ns. prot. n. 686175);

dato atto che nel sopra citato parere del 3 settembre 2025, in merito all’inquinamento acustico, si raccomanda di porre la massima attenzione alle emissioni sonore prodotte, al fine di perseguire *“gli aspetti legati alla salvaguardia dell’ambiente e, in particolare, quelli dell’area naturalistica protetta (cod. IT3120051), essendo questa ricompresa all’interno dei siti della rete di Natura 2000, istituiti dalla Direttiva 92/43/CEE (c.d. Direttiva “Habitat”). Ciò al fine di evitare o, perlomeno, limitare l’insorgere di eccessive pressioni sulla conservazione del valore naturalistico protetto, sottoposto all’egida comunitaria, costituendo questo uno degli obiettivi essenziali di interesse generale perseguiti dalle politiche comunitarie (ex art. 130 R, Trattato UE).”;*

visto che la nuova struttura sarà utilizzata per:

- lo stoccaggio di lana di roccia e guaine catramate conferite da terzi (artigiani e piccole imprese);
- il deposito temporaneo di rifiuti, conferiti da terzi (artigiani e piccole imprese), all’interno di cassonetti (legno, plastica, vetro, anche pericolosi, materiali contenenti amianto, ecc.); tali rifiuti verranno poi stoccati dal Gestore nel centro di rottamazione nei rispettivi contenitori;
- prodotti EoW (metalli ferrosi e alluminio);

ritenuto di poter accogliere le modifiche proposte dal Gestore in quanto:

- con riferimento alla richiesta riportata al punto 1., si verificherà un miglioramento nella logistica con maggiore spazio di manovra nelle aree destinate allo stoccaggio dei veicoli bonificati;
- con riferimento alla richiesta riportata al punto 2., la riduzione delle aree ora utilizzate per lo stoccaggio dei veicoli in entrata, ancora da bonificare comporterà una velocizzazione delle operazioni di bonifica ed inoltre riduce le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi costituiti dai veicoli da bonificare, con riduzione del potenziale rischio di contaminazione dell’area interessata;

- con riferimento alle richieste riportate al punto 3. e 4., si tratta di modifiche logistiche che non avranno impatti negativi sulle matrici ambientali; a tale proposito si prescrive tuttavia di stoccare le batterie al litio negli appositi contenitori individuati nella relazione presentata dal Gestore il 20 agosto 2025 (ns. prot. n. 652643) e di coprire, con coperture anche mobili, i RAEE costituiti da pannelli fotovoltaici stoccati nell'Area 10, priva di copertura, al fine di proteggerli dagli agenti atmosferici;
- con riferimento alla richiesta riportata al punto 5., si tratta di un aumento che non comporta modifiche ai quantitativi complessivi massimi di rifiuti non pericolosi stoccabili ed è un aumento poco significativo dello stoccaggio istantaneo dei rifiuti costituiti da batterie al litio dovuto alle nuove modalità di stoccaggio; inoltre tale aumento, non comporta variazioni nel calcolo della garanzia finanziaria in quanto si tratta di stoccaggio di rifiuti non pericolosi;

stabilito di approvare il Piano di Monitoraggio e controllo trasmesso in data 20 agosto 2025 (ns. prot. n. 652643) quale parte integrante del presente provvedimento, in quanto conforme alle richieste espresse in sede di conferenza di servizi;

vista la relazione conclusiva dell'attività di verifica del rispetto del Piano di Monitoraggio e controllo trasmessa al Gestore in data 12 gennaio 2024 (ns. prot. n. 25589);

visto il paragrafo 5 della suddetta relazione relativo alle non conformità rilevate;

vista la propria determinazione n. 5 di data 8 gennaio 2024 con la quale il Gestore è stato diffidato a mettere in atto gli interventi ripristinatori riportati nella nota del Gestore del 22 dicembre 2023 (ns. prot. n. 959002), secondo le tempistiche ivi indicate ed effettuare, a seguito dell'implementazione degli interventi in parola, ed entro il 31 maggio 2024, un autonomo controllo in corrispondenza degli scarichi S1 ed S2, almeno in relazione agli inquinanti oggetto dei superamenti, comunicando la data di effettuazione degli stessi al Settore autorizzazioni e controlli dell'APPA e trasmettendone gli esiti al medesimo Settore entro i 30 giorni successivi al campionamento;

vista la nota di data 17 maggio 2024 (ns. prot. n. 379689 di data 20 maggio 2024) con la quale il Gestore afferma di aver ottemperato alle prescrizioni stabilite dalla suddetta determinazione n. 5 di data 8 gennaio 2024 e comunica la data di effettuazione del campionamento degli scarichi S1 ed S2;

vista la nota di data 23 maggio 2024 (ns. prot. n. 394180) con la quale il Gestore comunica l'impossibilità di effettuare i campionamenti previsti a causa di mancanza di precipitazioni e lo slittamento degli stessi;

vista la nota di data 31 maggio 2024 (ns. prot. n. 450520 di data 11 giugno 2024) con la quale il Gestore comunica la nuova data di effettuazione dei campionamenti;

vista la nota di data 25 giugno 2024 (ns. prot. n. 493795) con la quale il Gestore trasmette gli esiti relativi ai campionamenti effettuati il 31 maggio 2024;

visto il verbale di sopralluogo n. 54/LuT/2024 del 22 agosto 2024 (ns. prot. n. 644603) con il quale gli ispettori ambientali in servizio presso questo Settore hanno effettuato un sopralluogo presso l'installazione del Gestore al fine di accertare l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni stabilite nel provvedimento di diffida in parola;

preso atto che le prescrizioni stabilite nella propria determinazione n. 5 di data 8 gennaio 2024 sono state ottemperate e che i valori di concentrazione rilevati in corrispondenza degli scarichi S1 ed S2 risultano conformi ai limiti imposti nell'autorizzazione integrata ambientale (determinazione n. 163 di data 14 marzo 2023);

vista la nota di data 31 gennaio 2025 (ns. prot. n. 94652 di data 4 febbraio 2025) con la quale il Gestore comunica che:

"1. Sono state completate tutte le opere autorizzate per la "nuova area sud" del Centro di rottamazione autoveicoli e di gestione rifiuti previsti ed autorizzati (AIA, Comune di Trento, Bacini Montani ecc.)

2. *E' stato completato l'iter urbanistico con la presentazione dell'abitabilità dell'area*

3. *La tettoia è stata rivestita con materiale fonoassorbente, come già proposto nella comunicazione del febbraio 2023 (si allega scheda tecnica del materiale fonoassorbente utilizzato; lo spessore delle lastre utilizzate è di 100 mm)";*

vista la nota di data 5 febbraio 2025 (ns. prot. n. 104653 di data 6 febbraio 2025) con la quale il Gestore, ad integrazione della nota del 31 gennaio 2025, comunica che:

"1. Sono state completate tutte le opere autorizzate per la "nuova area sud" del Centro di rottamazione autoveicoli e di gestione rifiuti previsti ed autorizzati (AIA, Comune di Trento, Bacini Montani ecc.). Nelle opere autorizzate e realizzate sono ricomprese:

- La realizzazione delle reti di scarico e la messa in opera delle protezioni previste per il nuovo punto di scarico S3 (reso quindi operativo)*
- La nuova realizzazione e collaudo della rete idrica antincendio (realizzazione vasca di accumulo e messa in opera di nuovo gruppo spinta)*
- Messa in opera di impianto fotovoltaico a norma sulla nuova tettoia (impianto già comunicato ed approvato dell'Ufficio Prevenzione incendi della P.A.T. impianto con P complessiva = 56.10 kWp)";*

ritenuto che la prescrizione di cui alla lettera a) di cui al paragrafo *"Inquinamento acustico"* dell'AIA rilasciata con propria determinazione n. 163 di data 14 marzo 2023 sia stata ottemperata con la comunicazione di data 31 gennaio 2025 (ns. prot. n. 94652 di data 4 febbraio 2025);

vista la nota di data 1 luglio 2025 (ns. prot. n. 527813 di data 2 luglio 2025) con la quale il Gestore comunica che:

"In data 12 agosto 2022, Vostro protocollo n. 569284, è stata inviata richiesta di parere per:

a) Spostamento di circa 6 metri verso ovest della tettoia autorizzata per lo stoccaggio di Rifiuti

b) Lo spostamento sarà propedeutico alla realizzazione di ulteriori nuovi parcheggi;

c) Realizzazione (confine sud ed ovest) di terre armate con inclinazione pari a 70 ° rispetto a quelli autorizzati pari a 45 °

d) Spostamento nella nuova area della vasca di accumulo antincendio e del locale per il gruppo spinta (realizzazione interrata) per un miglioramento gestionale della rete antincendio e delle operazioni di manutenzione e gestione.

La documentazione inviata conteneva gli elaborati grafici relativi alle modifiche richieste, compresa la posizione e sezione della nuova tettoia, che veniva traslata di circa 6,0 metri in direzione ovest, senza ulteriori modifiche dimensionali.

La costruzione della tettoia è stata completata nel pieno rispetto di quanto indicato negli elaborati grafici in Vostro possesso.

Nella comunicazione inviata il 31.01.2025, per l'attivazione della nuova area sud è stata inviata la scheda tecnica del materiale fonoassorbente utilizzato";

ritenuto pertanto che la prescrizione di cui alla lettera b) del paragrafo *"Inquinamento acustico"* dell'AIA rilasciata con propria determinazione n. 163 di data 14 marzo 2023 sia stata ottemperata come specificato nella suddetta comunicazione di data 1 luglio 2025;

ritenuto di modificare come segue le prescrizioni di cui alle lettere c) e d) di cui al paragrafo *"Inquinamento acustico"* dell'AIA vigente:

– il Gestore dovrà:

- entro il **31 gennaio 2026**, verificare con misure sul campo – presso ricettori da concordare con l'APPA ed il comune di Trento – l'impatto acustico derivante dalle attività autorizzate nella nuova struttura;

- trasmettere l’esito delle misurazioni di cui al trattino precedente, **entro un mese** dall’effettuazione delle stesse, al Settore Autorizzazioni e controlli dell’APPA ed al comune di Trento;

richiamate le premesse alla propria determinazione n. 884 di data 7 dicembre 2021, in particolare in relazione alle operazioni di recupero R4 (“*End of waste*”) autorizzate;

valutato che l’impianto soddisfa i requisiti indicati dal titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ai fini della riduzione globale dell’inquinamento;

vista la deliberazione n. 206 del 23 luglio 1986 della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, recante “*Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta, trasporto e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi*”, così come modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1140 del 7 luglio 2014, la quale stabilisce, tra l’altro, che per l’esercizio di impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi prodotti da terzi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 154,94 per m³ di rifiuto stoccato, con un minimo € 516,45;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, recante “*Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l’esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*”, in applicazione dell’art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l’altro, che per l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84 e che per lo stoccaggio conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;

vista la fideiussione bancaria n. 83-40733-15 di data 17 novembre 2009 (ns. prot. n. 13276/2009-U381, di data 25 novembre 2009) e gli atti di appendice di data 30 agosto 2011 (ns. prot. n. 509146, di data 1 settembre 2011), di data 11 ottobre 2011 (ns. prot. n. 601250, di data 11 ottobre 2011), di data 18 febbraio 2015 (ns. prot. n. 101628 di data 24 febbraio 2015), di data 25 giugno 2015 (ns. prot. n. 339929, di data 30 giugno 2015) e di data 28 aprile 2022 (ns. prot. 355685, di data 25 maggio 2022), emessa dalla Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A., con sede legale in Bolzano, via del Macello, 55, nell’interesse del Gestore a favore della Provincia autonoma di Trento, per l’ammontare di complessivi € 204.874,22 così ripartiti;

- € 25.822,84 quota fissa per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali non pericolosi;
- € 25.822,84 quota fissa per il pretrattamento e il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi;
- € 49.937,16 per lo stoccaggio provvisorio con eventuale cernita e raggruppamento dei rifiuti pericolosi, corrispondenti a 322,3 m³ (311,80 m³ + 10,5 m³) di capacità potenziale del deposito istantaneo;
- € 103.291,38 per l’esercizio del centro di rottamazione veicoli fuori uso;

ritenuto l’atto di fideiussione sopra citato e l’appendice fideiussoria di data 28 aprile 2022 conformi alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alla stessa con deliberazioni della Giunta provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

ritenuto inoltre di determinare le modalità di comunicazione degli esiti analitici dei controlli, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

preso atto che il Gestore aderisce al sistema di gestione ambientale ISO:14001;

rilevato che l’AIA è soggetta comunque a riesame, ovvero riesame con valenza di rinnovo, qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’articolo 29-octies, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 152/2006;

visto l’articolo 29-sexies, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006, a tenore del quale “*i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l’impianto*”;

richiamato inoltre l'articolo 29-septies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede, qualora ciò risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell'inquinamento, che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle imposte dalla normativa ambientale o ottenibili con le BAT;

ritenuto pertanto di poter procedere all'aggiornamento dell'AIA, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenza dei controlli, contenute nell'Allegato 1 alla presente determinazione (*“Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali”*);

visto l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 che istituisce il RENTRI - Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti;

visto il decreto 4 aprile 2023, n. 59, recante: *“Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1085 del 25 luglio 2025 che aggiorna la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021 recante *“Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne - disposizioni attuative dell'articolo 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)”*;

ritenuto di dover aggiornare l'Allegato 2 (*“Raccomandazioni”*) all'AIA relativamente al RENTRI e alla suddetta deliberazione n. 1085 del 25 luglio 2025, e aggiornandolo anche in relazione all'osservanza di disposizioni richiamate specifica normativa di settore (es. art. 193 del D.Lgs. 152/2006);

stabilito di riconfermare sotto ogni restante profilo quanto già stabilito dall'AIA e dai successivi aggiornamenti;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, ed in particolare il titolo III bis della parte seconda inerente l'AIA;

visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante *“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”*;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale”* ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il Piano provinciale di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 10/I-II del 10 marzo 2015;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004, che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

dato atto di aver accertato l’assenza di conflitti di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che, in conseguenza della suddetta deliberazione, la competenza per il rilascio delle AIA spetta al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;

determina

1. di aggiornare, secondo quanto specificato in premessa, l’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 884 di data 7 dicembre 2021, così come da ultimo aggiornata con propria determinazione n. 163 di data 14 marzo 2023, alla società Rigotti F.lli S.r.l., con sede legale in Trento, località Laghetti della Vela, 7, rappresentata legalmente dal sig. Rigotti Ignazio, relativa all’installazione sita in Trento, località Laghetti della Vela, 7, sulla p.ed. 6830 C.C. Trento e sulla p.f. 2259/3 C.C. Trento, per l’esercizio delle attività relative al centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso, per un numero massimo annuo di 6.300 veicoli e rimorchi fuori uso (corrispondenti a 6.500 Mg) ed all’esercizio delle attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi con eventuale selezione, accorpamento, accorpamento con disimballaggio e raggruppamento (operazioni di recupero R13 - R12 e operazioni di smaltimento D15 - D13) e di selezione, accorpamento, cernita e raggruppamento con eventuale recupero finale di rifiuti non pericolosi (R13, R12 e R4), con una capacità volumetrica istantanea non superiore a 2.118,6 m³ (dei quali 322,30 m³ costituiti da rifiuti pericolosi) ed una quantità massima di rifiuti gestiti pari a 20.300 Mg/anno;
2. di imporre il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell’Allegato 1 (“*Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali*”) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di raccomandare il rispetto delle ulteriori disposizioni soggette alla specifica normativa di settore richiamate nell’Allegato 2 (“*Raccomandazioni*”) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni stabilite dall’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 884 di data 7 dicembre 2021, così come successivamente aggiornata;
5. di avvertire che, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto a comunicare al Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente le modifiche progettate all’impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l’eventuale aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
6. di rammentare che l’Autorizzazione integrata ambientale è **valida 12 anni a decorrere dalla data del riesame, vale a dire fino al 7 dicembre 2033**, salvo il verificarsi di una delle condizioni previste dall’articolo 29-octies, commi 3, 4 e 6, del D.Lgs. 152/2006; la presentazione della domanda di riesame dovrà avvenire secondo le modalità previste dall’art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;

7. di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
8. di dare atto che il presente provvedimento è stato rilasciato entro i termini (60 giorni) stabiliti dall'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, al netto delle sospensioni istruttorie;
9. di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla fideiussione bancaria n. 83-40733-15 di data 17 novembre 2009 e dagli atti di appendice di data 30 agosto 2011, 11 ottobre 2011, 18 febbraio 2015, 25 giugno 2015 e 28 aprile 2022, prestata dalla Banca Popolare dell'Alto Adige S.C.p.A., con sede legale in Bolzano, via del Macello, 55, a favore della Provincia Autonoma di Trento e per conto del Gestore, fino alla concorrenza di € 204.874,22;
10. di trasmettere copia della presente determinazione alla società Rigotti F.lli S.r.l. e, per conoscenza, al Servizio Sostenibilità e transizione ecologica del Comune di Trento (TN), al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, al Servizio Bacini montani, al Settore Qualità ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, al Servizio Antincendio e protezione civile ed all'U.O. igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari,;
11. di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

ALLEGATO 1

Valori limite, frequenza, metodiche di controllo e prescrizioni gestionali

Capacità produttiva

il Gestore è autorizzato all'esercizio:

- delle attività relative al centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso **per un numero massimo annuo di 6.300 veicoli e rimorchi fuori uso (corrispondenti a 6.500 Mg)**;
- delle attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi con eventuale selezione, accorpamento, accorpamento con disimballaggio e raggruppamento (operazioni di recupero R13 - R12 ed operazioni di smaltimento D15 - D13) e di selezione, accorpamento, cernita e raggruppamento con eventuale recupero finale di rifiuti non pericolosi (R13, R12 e R4), con una capacità volumetrica istantanea non superiore a 2.118,6 m³ (dei quali 322,3 m³ costituiti da rifiuti pericolosi) ed una quantità massima di rifiuti gestiti pari a **20.300 Mg/anno**.

Tabella 1: Attività IPPC svolta presso l'installazione.

Codice attività IPPC	Denominazione
5.5	Impianti per l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti) con una capacità totale superiore a 50 Mg

Gestione dell'installazione

La gestione dell'installazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti planimetrie e della seguente documentazione, che sono da intendersi quali parti integranti e sostanziali dell'AIA:

- Tavola 2 denominata "*Planimetria generale – emissioni in atmosfera*" trasmessa in data 28 agosto 2025 (ns. prot. n. 670747) – di seguito *Planimetria emissioni*;
- Tavola 3b denominata "*Planimetria generale - Stoccaggio rifiuti, stato di progetto*" trasmessa in data 28 agosto 2025 (ns. prot. n. 670747) - di seguito *Planimetria rifiuti*;
- Tavola 4 denominata "*Planimetria generale – Reti di scarico e sicurezze*" trasmessa in data 28 agosto 2025 (ns. prot. n. 670747) - di seguito *Planimetria scarichi*;
- Tavola 5 denominata "*Particolari rete di smaltimento acque meteoriche*" trasmessa in data 26 febbraio 2020 (ns. prot. n. 136970, di data 3 marzo 2020) - di seguito *Planimetria particolari rete acque*;
- Piano di Monitoraggio e controllo trasmesso in data 20 agosto 2025 (ns. prot. n. 652643);
- la procedura IO10 intitolata "*Istruzione Operativa Bonifica Veicoli ai fini formativi*" trasmessa in data 25 ottobre 2021 (ns. prot. n. 772936 di data 26 ottobre 2021);
- la procedura IO01 intitolata "*Istruzione Operativa Bonifica Veicoli*" trasmessa in data 18 novembre 2020 (ns. prot. n. 739281).

Materie prime

Lo stoccaggio delle materie prime deve perseguire la massima protezione ambientale ed avvenire comunque in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernenti il deposito in "*Serbatoi o contenitori di materiale inquinante*", e dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg.

Il Gestore è tenuto a comunicare preventivamente al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente l'utilizzo di nuove materie prime nel ciclo produttivo che possano comportare potenziali variazioni delle caratteristiche emissive rispetto a quanto autorizzato. La comunicazione deve contenere le schede di sicurezza delle materie prime, la descrizione dell'utilizzo nel ciclo produttivo, i quantitativi previsti, le modalità di stoccaggio delle stesse ed ogni altra informazione utile a caratterizzare l'utilizzo di dette materie prime.

Qualora le materie prime che si intendano utilizzare siano, per caratteristiche fisiche e per composizione, nonché per modalità di utilizzo, analoghe a materie prime già in uso presso l'installazione, la comunicazione può non essere effettuata, in quanto dette materie prime verrebbero considerate equivalenti a quelle già in uso.

Incidenti o imprevisti

In caso di qualsiasi incidente o evento imprevisto, ivi compresi guasti agli impianti o ai sistemi di abbattimento delle emissioni, che incidano in modo significativo sull'ambiente o che comportino il superamento dei valori limite di emissione, il Gestore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, deve informare **entro le successive otto ore** il Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza; la comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili ai fini delle verifiche da parte degli organi competenti ed in particolare devono essere riportate: le presunte cause del danno, la durata dei superamenti (laddove possibile) e le azioni intraprese dal Gestore. Il ripristino funzionale degli impianti deve avvenire nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni. La documentazione relativa alle conseguenti attività di manutenzione straordinaria deve essere conservata presso l'installazione **per almeno cinque anni**.

Deve essere data immediata comunicazione al Sindaco del comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed allo scrivente Settore di ogni problema conseguente al verificarsi di eventuali situazioni patologiche, connesse con il conferimento di rifiuti o fanghi, risultanti alla verifica di accettazione contaminati o patogeni.

Centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso

Il Gestore può trattare un **numero massimo annuo di 6.300 veicoli (corrispondenti a 6.500 Mg)**. I veicoli ritirati devono essere individuati con il codice CER 16 01 04* e sottoposti alle operazioni di bonifica.

Il Gestore è autorizzato ad effettuare lo stoccaggio nel luogo di produzione (**operazione di recupero R13 ed operazione di smaltimento D15**) dei rifiuti pericolosi e non pericolosi elencati in Tabella 1 che decadono da tale operazione di bonifica, in conformità con la *Planimetria rifiuti*.

Tabella 2: Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica e successivamente stoccati.

RIFIUTI NON PERICOLOSI			
CODICE CER	DENOMINAZIONE	MODALITA' DI STOCCAGGIO	VOLUME DI STOCCAGGIO [m³]
16 01 03	pneumatici fuori uso	1-7-8	20
16 01 06	veicoli fuori uso non contenuti liquidi né altre componenti pericolose	4-7-8	500
16 01 12	pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	3-7-8	0,40
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	3-7-8	0,60
16 01 16	serbatoi per gas liquido	3-7-8	0,60
16 01 17	metalli ferrosi	recupero rifiuti	vedi paragrafo "Centro di stoccaggio, pretrattamento e recupero rifiuti"
16 01 18	metalli non ferrosi	recupero rifiuti	
16 01 19	plastica	recupero rifiuti	
16 01 20	vetro	6-7-8	1
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	1-7-8	60
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, 16 08 01 rodio, palladio, iridio, platino (esclusi 16 08 07)	6-7-8	2,4
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	3-7-8	0,10

RIFIUTI PERICOLOSI			
CODICE CER	DENOMINAZIONE	MODALITA' DI STOCCAGGIO	VOLUME DI STOCCAGGIO [m³]
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	3-7-8 area A	0,5
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici		
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili		
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici		
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	3-7-8 area B	0,5
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione		
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile		
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	3-7-8 area B1	0,3
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili		
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori		
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	3-7-8 area C	0,3
16 01 07*	filtri dell'olio	6-7-8 area D	1,2
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	3-7-8 area E	0,1
16 01 09*	componenti contenenti PCB	3-7-8 area F	0,1
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	3-7-8 area G	0,2
16 01 11*	pastiglie per freni contenenti amianto	3-7-8 area H	0,1
16 01 13*	liquidi per freni	2-7-8 area I	0,3
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	2-7-8 area L	2,4
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	3-7-8 area M	0,1

RIFIUTI PERICOLOSI			
CODICE CER	DENOMINAZIONE	MODALITA' DI STOCCAGGIO	VOLUME DI STOCCAGGIO [m³]
16 06 01*	batterie al piombo	6-7-8 area N	2,4
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	3-7-8 area O	0,1
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico		0,1

LEGENDA

1	container a tenuta
2	contenitori doppia camera omologati a norma
3	fusti da 30-60-100 litri metallici e/o in materiale plastico con relativo bacino di contenimento
4	cumuli
5	impianto di recupero CFC a norma in bombole da 30 litri cadauna
6	vasca in HDPE con volumetria pari a 0,6 mc
7	pavimentazione impermeabile in c.a.
8	interno capannone

Centro di stoccaggio, pretrattamento e recupero rifiuti

Il Gestore è autorizzato ad effettuare le attività di recupero e di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi come indicato nelle seguenti tabelle, per le finalità ed i quantitativi massimi ivi specificati. Nella Tabella 3 sono riportate le **quantità massime annue di rifiuti gestibili (20.300 Mg/anno)**.

I rifiuti possono essere stoccati nelle aree indicate nella *Planimetria rifiuti* e secondo le modalità indicate nelle tabelle 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Tabella 3: Quadro complessivo delle quantità massime annue di rifiuti gestibili.

Rifiuti gestiti	Riferimento Tabelle sottostanti	Volumi istantanei degli stoccaggi [m ³]	Quantitativo massimo annuo gestito [Mg]
Rifiuti pericolosi sottoposti a stoccaggio, con eventuale selezione, accorpamento (operazioni R13 o D15) e accorpamento con disimballaggio (operazioni R12 o D13), anche mediante eventuale raggruppamento (operazioni R12 o D13).	Tab. 4 Tab. 6	311,80 + 10,5 (max 4 t)	6.000
Rifiuti pericolosi sottoposti ad attività di accorpamento, selezione (operazioni R13 o D15) e cernita (operazioni R12 o D13).	Tab. 5		
Rifiuti non pericolosi sottoposti a stoccaggio, con eventuale selezione, accorpamento (operazioni R13 o D15) e accorpamento con disimballaggio (operazioni R12 o D13), anche mediante eventuale raggruppamento (operazioni R12 o D13).	Tab. 4 Tab. 6	126,80 + 99,50	
Rifiuti non pericolosi sottoposti ad attività di messa in riserva con eventuale accorpamento, selezione, raggruppamento e pretrattamento per il loro recupero in loco o avvio ad altri impianti di recupero autorizzati (operazioni di recupero R13 e R12).	Tab.7	740	2.800
Rifiuti non pericolosi sottoposti ad attività messa in riserva con eventuale selezione, accorpamento e/o raggruppamento con recupero finale per la produzione di materia prima (operazioni di recupero R13, R12 e R4).	Tab. 8	850	11.500 (compresi 100 veicoli bonificati da destinare a scopi didattici e/o esercitazioni)
Rifiuti non pericolosi costituiti da veicoli fuori uso preventivamente bonificati sottoposti a recupero diretto per scopi didattici e/o esercitazioni (operazione R4).	Tab.9		150 (compresi negli 11.500 Mg di cui sopra)

Stoccaggio con eventuale selezione, accorpamento e accorpamento con disimballaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Tabella 4: Rifiuti pericolosi e non pericolosi sottoposti ad attività di stoccaggio con eventuale selezione, accorpamento (**operazioni R13 o D15**) e accorpamento con disimballaggio (**operazioni R12 o D13**).

Codice CER	Denominazione		Individuazione area e modalità di stoccaggio	Volume massimo istantaneo [m ³]
16 06 02*	Batterie e pile	Batterie al nichel cadmio	Area 1B casce-fusti-fustini	10
16 06 03*		Pile contenenti mercurio	Area 1C casce-fusti-fustini	
16 06 04		Pile alcaline	Area 1D casce-fusti-fustini	
15 02 02*	Assorbenti	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	Area 2A casce-fusti-fustini	30
15 02 03		Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	Area 2B casce-fusti-fustini	
16 01 14*	Antigelo	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	Area 4A casce-fusti-fustini	10
16 01 15		Liquidi antigelo non contenenti sostanze pericolose	Area 4B casce-fusti-fustini	
16 01 13*	Liquido freni e simili	Liquidi per freni	Area 5 casce-fusti-fustini	2
12 01 12*		Cere e grassi esauriti		
16 08 01	Marmitte catalitiche	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	Area 6A casce-fusti-fustini	10
16 08 07*		Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	Area 6B casce-fusti-fustini	
16 08 02*		Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	Area 6C casce-fusti-fustini	
16 08 03		Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	Area 6D casce-fusti-fustini	
06 13 02*	Carboni attivi esausti	Carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	Area 7 casce-fusti-fustini	10
07 01 09*		Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		
07 01 10*		Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
07 02 10*		Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
07 03 09*		Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		
07 03 10*		Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		
19 01 10*		Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi		

Codice CER	Denominazione		Individuazione area e modalità di stoccaggio	Volume massimo istantaneo [m ³]
19 09 04		Carbone attivo esaurito		
07 01 03*	Solventi esausti	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	Area 8 casce-fusti-fustini	5
07 01 04*		Altri solventi organici soluzioni di lavaggio ed acque madri		
07 01 08*		Altri fondi e residui di reazione		
14 06 03*		Altri solventi e miscele di solventi		
14 06 04*		Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati		
14 06 05*		Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi		
08 01 11*	Pitture e vernici di scarto	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Area 9A casce-fusti-fustini	5
08 01 12		Pitture di scarto e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11		
08 01 13*		Fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Area 9B casce-fusti-fustini	
08 01 14		Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13		
08 01 15*		Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	Area 9 casce-fusti-fustini	
08 01 16		Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15		
08 01 17*		Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08 01 18		Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17		
08 01 19*		Sospensioni acquose contenenti pitture vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		
08 01 20		Sospensioni acquose contenenti pitture vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19		
08 01 21*		Residui di vernici o di sverniciatori		
16 02 11*		Apparecchiature fuori uso	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	
16 02 12*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere			
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12			

Codice CER	Denominazione		Individuazione area e modalità di stoccaggio	Volume massimo istantaneo [m ³]
16 02 14		Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		
16 02 15*		Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso		
16 02 16		Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		
20 01 23*		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi		
20 01 35*		Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose		
20 01 36		Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		
16 01 11*	Ceppi freni	Pastiglie per freni, contenenti amianto	Area 11A casce-fusti-fustini	10
16 01 12		Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	Area 11B casce-fusti-fustini	
15 01 10*	Contenitori contaminati e altri rifiuti	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Area 12A casce-fusti-fustini	30
15 01 11*		Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	Area 12B casce-fusti-fustini	
06 05 03		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02		
12 01 17		Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16		
16 03 03*		Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose		
16 03 04		Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03		
16 03 05*		Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose		
13 01 01*		Oli per circuiti idraulici	Oli per circuiti contenenti PCB	
13 01 04*	Emulsioni clorurate			
13 01 05*	Emulsioni non clorurate			

Codice CER	Denominazione		Individuazione area e modalità di stoccaggio	Volume massimo istantaneo [m ³]
13 01 09*		Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	(deposito separato per singolo codice CER)	
13 01 10*		Oli minerali per circuiti idraulici non clorurati		
13 01 11*		Oli sintetici per circuiti idraulici		
13 01 12*		Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili		
13 01 13*		Altri oli per circuiti idraulici		
13 02 04*	Oli motore	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	Area 14 casse-fusti-fustini (deposito separato per singolo codice CER)	5
13 02 05*		Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		
13 02 06*		Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione		
13 02 07*		Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile		
13 02 08*		Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		
13 07 01*	Prodotti petroliferi	Olio combustibile e carburante diesel	Area 15A casse-fusti-fustini	0,4
13 07 02*		Petrolio	Area 15B casse-fusti-fustini	0,4
13 07 03*		Altri carburanti	Area 15C casse-fusti-fustini	0,4
08 03 17*	Toner	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	Area 16A casse-fusti-fustini	1
08 03 18		Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	Area 16B casse-fusti-fustini	
19 12 06*	Rifiuti vari	Legno contenente sostanze pericolose	Area 17 casse-fusti	90
17 02 04*		Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose		
17 06 01*		Materiali isolanti contenenti amianto		
17 06 04		Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		
17 06 05*		Materiali da costruzione contenenti amianto		
17 04 10*		Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose		
17 09 03*		Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		
17 06 03*		Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose - compresa lana di roccia	Area 17 e nuova struttura	

Codice CER	Denominazione		Individuazione area e modalità di stoccaggio	Volume massimo istantaneo [m ³]
17 03 02		Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 - compresa guaina bituminosa	(p.f. 2259/3 C.C. Trento) Big bags/cassoni	
16 01 16	Componenti e veicoli bonificati	Serbatoi per gas liquido	Area 18A Container con copertura	10
16 01 06		Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	Area 18B container con copertura	30
16 01 21*		Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	Area 18C casse-fusti-fustini	10
20 01 21*	Tubi al neon	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Area 19 casse-fusti-fustini	1
16 01 10*	Air-bag	Componenti esplosivi	Area 20 asse-fusti-fustini	0,4

Accorpamento, selezione e cernita di rifiuti pericolosi

Tabella 5: Rifiuti pericolosi sottoposti ad attività di accorpamento, selezione (**operazioni R13 o D15**) e cernita (**operazioni R12 o D13**).

Codice CER	Denominazione		Individuazione area e modalità di stoccaggio	Quantità massima annua [Mg]	Volume massimo istantaneo [m ³]
20 01 33*	Batterie e accumulatori	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	Area 1A cassone con copertura	350	18

Stoccaggio, accorpamento, selezione e raggruppamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Tabella 6: Rifiuti pericolosi e non pericolosi sottoposti ad attività di stoccaggio ed eventuale selezione, accorpamento (**operazioni R13 o D15**) e raggruppamento (**operazioni R12 e D13**).

Codice CER	Denominazione		Individuazione area e modalità di deposito	Volume massimo istantaneo [m ³]
16 06 01* 20 01 33*	Batterie e accumulatori	Batterie al piombo Batterie e accumulatori al piombo	Area 1A cassone con copertura	120
16 06 05 20 01 34		– Altre batterie e accumulatori – Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	Area 1E casse-fusti-fustini Cassone container o casse esterne per le batterie al litio posizionate all'esterno alla Nuova	25

Codice CER	Denominazione		Individuazione area e modalità di deposito	Volume massimo istantaneo [m ³]
			struttura (p.f. 2259/3 C.C. Trento)	
13 07 01* 13 07 03* 16 01 07*	Filtri	<ul style="list-style-type: none"> - Olio combustibile e carburante diesel - Altri carburanti (comprese le miscele) - Filtri dell'olio 	Area 3 cassone con copertura	30

Messa in riserva ed eventuale accorpamento, selezione, raggruppamento e pretrattamento di rifiuti non pericolosi

Tabella 7: Rifiuti non pericolosi sottoposti ad attività di messa in riserva con eventuale accorpamento, selezione (**operazioni di recupero R13**), raggruppamento e pretrattamento (**operazioni di recupero R12**) per il loro recupero in loco o avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, per un volume massimo istantaneo complessivo pari a 740 m³.

Codice CER	Caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata complessiva [Mg/anno]	Operazioni di recupero
16 01 22	<p><u>Provenienza:</u> centri di raccolta autorizzati ai sensi della normativa vigente.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili; parti di mezzi mobili per trasporti terrestri su gomma e rotaia e mezzi per trasporti marini, privi di amianto e di altre componenti pericolose.</p>	2.800	Messa in riserva in area 25 con eventuale <i>selezione, accorpamento</i> (operazione R13), <i>cernita</i> , frantumazione o cesoiatura e adeguamento volumetrico (operazioni R12) per la produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
16 01 03	<p><u>Provenienza:</u> industria della ricostruzione dei pneumatici; attività di sostituzione e riparazione pneumatici e attività di servizio; attività di autodemolizione autorizzata ai sensi della normativa vigente; autoriparazione e industria automobilistica.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> pneumatici non ricostruibili e camere d'aria non riparabili con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10 ppm); scarti di gomma di varie dimensioni e forme.</p>		Messa in riserva in area 30 e area individuata con il CER "160103" con eventuale <i>selezione, accorpamento</i> (operazione R13) e <i>cernita</i> (operazione R12) per la produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
15 01 06	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> imballaggi in materiali misti non contenenti rifiuti pericolosi (carta e cartone, plastica e gomma, legno, metalli non</p>		Messa in riserva in area 23 con eventuale <i>selezione, accorpamento</i> (operazione R13) e <i>cernita</i> per la produzione di rifiuti (operazione R12) da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.

Codice CER	Caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata complessiva [Mg/anno]	Operazioni di recupero
	ferrosi, vetro, prodotti tessili, ecc...), con l'esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.		
03 01 01 03 01 05 15 01 03 17 02 01 19 12 07 20 01 38 20 03 01 20 02 01	<p><u>Provenienza:</u> industria edile e raccolta differenziata; attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni; operazioni di recupero rifiuti, anche effettuate in loco sul CER 20 02 01.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> scarti di legno e sughero di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenza di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.</p>		<p>Messa in riserva in area 29 con eventuale <i>selezione, accorpamento (operazione R13), raggruppamento, cernita</i> e adeguamento volumetrico o cippatura per la produzione di rifiuti (operazioni R12) da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Per i rifiuti individuati dai codici CER 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 e 20.03.01, è vietato l'avvio ad altri centri di recupero di materia per la produzione di biomassa combustibile, in conformità a quanto stabilito al punto d della sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e alle specifiche della norma UNI EN 17225/2014.</p>
17 09 04	<p><u>Provenienza:</u> operazioni di costruzione e demolizione, pulizia e sgombero dei cantieri edili.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, escluso amianto.</p>		<p>Messa in riserva in area individuata con il CER "170904" con eventuale <i>selezione, accorpamento (operazione R13) e cernita (operazione R12)</i> di rifiuti da recuperare in loco o da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
02 01 04 07 02 13 12 01 05 15 01 02 16 01 19 16 03 06 17 02 03 19 12 04 20 01 39	<p><u>Provenienza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - raccolte differenziate, selezione da RSU o RAU; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione; - industria della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006, attività di autoriparazione e industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti; attività di riparazione e sostituzione su veicoli in servizio; industria automobilistica. <p><u>Caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma, con eventuale presenza di rifiuti di altra natura; 		<p>Messa in riserva in aree 27 con eventuale <i>selezione, accorpamento (operazione R13), raggruppamento, cernita, frantumazione o cesoiatura</i> e adeguamento volumetrico (operazioni R12) per la produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>

Codice CER	Caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata complessiva [Mg/anno]	Operazioni di recupero
	<ul style="list-style-type: none"> - granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. con eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb<3%, KOH <0,3%, Cd <0,3%; - manufatti interi o parti di essi in plastica, eventuale presenza di cariche inerti, gomma, pigmenti, additivi; - imbottiture intere o parte di esse in poliuretano espanso con eventuale presenza di tessuti di rivestimento; - fibre vegetali in matrice polipropilenica; - rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici; - sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche; - paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche; - imbottiture sedili in poliuretano espanso; - pannelli sportelli auto. 		
10 13 11 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 08 02 20 03 01	<p><u>Provenienza:</u> attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU: manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto. Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto.</p>		Messa in riserva in area 28 con eventuale <i>selezione, accorpamento (operazione R13), raggruppamento e cernita (operazioni R12)</i> per la produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
10 11 12 15 01 07 16 01 20 17 02 02 20 01 02 19 12 05	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi; autodemolizioni autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e da attività di selezione e cernita di rifiuti.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> imballaggi, vetro di scarto, rottami di vetro ed altri rifiuti e frammenti di vetro con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei</p>		Messa in riserva in area 22 con eventuale <i>selezione, accorpamento (operazione R13), raggruppamento, cernita e adeguamento volumetrico (operazioni R12)</i> per la produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.

Codice CER	Caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata complessiva [Mg/anno]	Operazioni di recupero
	contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.		
15 01 01 15 01 05 20 01 01 19 12 01	<p><u>Provenienza:</u> attività produttive; raccolta differenziata da RU; altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio e da attività di selezione e cernita di rifiuti.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi gli imballaggi, non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643; poliaccoppiati.</p>		Messa in riserva in area 21 con eventuale <i>selezione, accorpamento (operazione R13), raggruppamento, cernita</i> e adeguamento volumetrico (operazioni R12) per la produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
20 02 01	<p><u>Provenienza:</u> manutenzione del verde ornamentale.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualità, costituiti unicamente dalla frazione ligno-cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade.</p>		Messa in riserva in area 31 con eventuale <i>selezione, accorpamento (operazione R13) e cernita (operazione R12)</i> per la produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
20 03 07	<p><u>Provenienza:</u> mobili ed affini da sgombero di abitazioni e uffici.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> rifiuti di mobili e similari composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plastica rigenerabile e valorizzabile; - plastica da smaltire; - tessuti; - vetro; - metalli ferrosi; - metalli non ferrosi; - cartone; - legno; - inerti; - altro. 		Messa in riserva in area 32 con eventuale <i>selezione, accorpamento (operazione R13), cernita</i> ed adeguamento volumetrico (operazioni R12) per la produzione di rifiuti merceologicamente omogenei da recuperare in loco o da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.

Messa in riserva con eventuale selezione, accorpamento e/o raggruppamento con recupero finale di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima

Tabella 8: Rifiuti non pericolosi sottoposti ad attività messa in riserva con eventuale selezione, accorpamento e/o raggruppamento con recupero finale per la produzione di materia prima (**operazioni di recupero R13, R12 e R4**), per un volume massimo istantaneo complessivo pari a 850 m³.

Codice CER	Caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata complessiva [Mg/anno]	Operazioni di recupero
10 02 10 12 01 01 12 01 02 12 01 21 17 04 05 19 01 18 19 10 01 15 01 04 20 01 40 16 01 17 19 12 02	<p><u>Provenienza:</u> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione e cernita rifiuti o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione anche di autoveicoli; operazioni di selezione e cernita, di cui 240 Mg/anno prodotti dalle operazioni effettuate sui CER 15 01 06 e 17 09 04 in ingresso a questo impianto.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> Rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p>	11.500	<p>Messa in riserva in area 23 con eventuale <i>selezione, accorpamento (operazione R13) e/o raggruppamento (operazione R12)</i>, per la produzione di rifiuti da avviare ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 o alle operazioni di recupero di seguito descritte.</p> <p>Generazione di prodotti conformi a quanto stabilito nell'Allegato I al Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 (operazione R4).</p>
11 05 01 12 01 03 12 01 04 16 01 18 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 06 17 04 07 19 10 02 15 01 04 20 01 40 19 12 03	<p><u>Provenienza:</u> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione anche di autoveicoli, raccolta differenziata da rifiuti urbani; operazioni di selezione e cernita, di cui 40 Mg/anno prodotti dalle operazioni effettuate sui CER 15 01 06 e 17 09 04 in ingresso.</p> <p><u>Caratteristiche:</u></p> <p><u>Per i rottami di alluminio:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p> <p><u>Per i rottami di rame:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013.</p> <p><u>Per gli altri rottami non ferrosi:</u> rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di nichel, zinco e piombo, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche staginato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PCB e PCT < 25 ppb; - inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso; - oli < 10% in peso; - non radioattivo ai sensi della normativa vigente. 		<p>Messa in riserva in area 24 con eventuale <i>selezione, accorpamento (operazione R13) e/o raggruppamento (operazione R12)</i>, per la produzione di rifiuti da avviare ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 o alle operazioni di recupero di seguito descritte.</p> <p>Dal recupero di rottami di alluminio, generazione di prodotti (operazione R4) conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p> <p>Dal recupero di rottami di rame, generazione di prodotti (operazione R4) conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013.</p> <p>Dal recupero di rifiuti contraddistinti dai codici CER per i quali non sono applicabili le specifiche dei regolamenti appena citati (ad es. 17.04.04 <i>zinco</i>), i prodotti devono rispettare quanto prescritto al punto 3.2.3, lettera c), all'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998.</p>

Codice CER	Caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata complessiva [Mg/anno]	Operazioni di recupero
17 04 11 16 02 16	<p><u>Provenienza:</u> scarti industriali, demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi della normativa vigente; industria automobilistica.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55% e da spezzoni di cavo di rame, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.</p>		<p>Messa in riserva in area 26 con eventuale <i>selezione</i> ed <i>accorpamento</i> (operazione R13), per avviare i rifiuti ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 o alle operazioni di recupero di seguito descritte.</p> <p>Cesoiatura, asportazione dell'isolante in materiale plastico, lavorazione meccanica di triturazione e separazione per gravità (operazione R12) per avviare i rifiuti a operazioni di recupero in loco (operazione R4 sui metalli ferrosi e non ferrosi descritte ai paragrafi precedenti) o ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>

Recupero diretto di rifiuti non pericolosi costituiti da veicoli fuori uso preventivamente bonificati

Tabella 9: Rifiuti non pericolosi costituiti da veicoli fuori uso preventivamente bonificati sottoposti a recupero diretto (**operazione R4**) per essere destinati esclusivamente a scopo di studio, esercitazione e/o addestramento nelle scuole tecniche e professionali e per le strutture di Protezione Civile e Vigili del Fuoco.

Codice CER	Descrizione, provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima annua recuperata [Mg/anno]	Operazioni di recupero
16 01 06	<p><u>Provenienza:</u> propria attività di autodemolizione.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> veicoli fuori uso in buono stato strutturale già cancellati dal pubblico registro automobilistico, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose.</p>	150 (100 veicoli)	Verifica strutturale dei veicoli, eliminazione di eventuali parti taglienti o danneggiate, secondo l'istruzione operativa IO10 e così come descritto al paragrafo 2.2.3 dell'Allegato 1 alla presente determinazione (operazione R4), per l'ottenimento di strumenti meccanici didattici, da destinare esclusivamente a scopo di studio, esercitazione e/o addestramento nelle scuole tecniche e professionali e per le strutture di Protezione Civile e Vigili del Fuoco.

La conduzione dell'impianto e la gestione delle attività di stoccaggio con eventuale *pretrattamento* e recupero di rifiuti (secondo le definizioni riportate al paragrafo 2.2.2 dell'Allegato 1 alla presente determinazione) devono avvenire come segue:

Prescrizioni generali:

- a) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- b) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- c) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o alle modalità di stoccaggio deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

Prescrizioni sull'accettazione e classificazione del rifiuto:

- d) il Gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati e a controllare che i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto, ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, siano già stati campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto dalla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105;
- e) la classificazione dei rifiuti prodotti dal Gestore (ad esempio nelle operazioni di *pretrattamento*), deve essere effettuata dal Gestore medesimo ("*nuovo produttore*") assegnando ad essi il competente codice CER, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105; qualora necessario ai fini della caratterizzazione, i rifiuti prodotti devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo quanto disposto dalla medesima delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105;

Prescrizioni relative allo stoccaggio:

- f) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate allo stoccaggio e *pretrattamento* dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, devono essere gestite in conformità alla *Planimetria rifiuti* e secondo le tabelle sopra riportate;
- g) i rifiuti contenuti nei container pronti per la partenza, che saranno depositati e/o parcheggiati sui piazzali della nuova area di cui alla p.f. 2259/3, devono essere esclusivamente rifiuti solidi, sia pericolosi che non pericolosi;
- h) il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
- i) le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15);
- j) deve essere prevista un'adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
- k) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- l) lo stoccaggio di eventuali rifiuti fermentescibili o potenzialmente fermentescibili quali, ad esempio, erba e fanghi di natura organica **non deve superare 72 ore**, garantendo adeguata ombreggiatura e umidificazione;

- m) lo stoccaggio di eventuale rifiuto ligneo celluloso triturato non deve superare i 60 giorni;
- n) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, nonché il codice CER e l'operazione di smaltimento/recupero effettuata; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le caratteristiche di pericolosità e il relativo pittogramma per i rifiuti pericolosi. La segnaletica deve essere ben visibile per dimensione e collocazione;
- o) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di più tipologie di rifiuti secondo le tabelle sopra riportate, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mischiarsi;
- p) il posizionamento dei rifiuti sul soppalco deve avvenire distribuendo uniformemente i carichi e nel rispetto delle portate massime ammissibili; le indicazioni circa i carichi massimi ammessi devono essere riportate in posizione ben visibile;
- q) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- r) nella nuova struttura, situata sulla p.f. 2259/3 C.C. Trento, possono essere svolte operazioni di conferimento dei rifiuti individuati nella *planimetria rifiuti* e nella Tabella 4, conferiti da terzi (artigiani e piccole imprese) o dal Gestore e il deposito di prodotti EoW generati dal Gestore nell'ambito delle proprie attività;
- s) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- t) lo stoccaggio delle batterie al litio all'esterno della nuova struttura deve avvenire negli appositi contenitori individuati nella relazione presentata dal Gestore il 20 agosto 2025 (ns. prot. n. 652643);
- u) i RAEE costituiti da pannelli fotovoltaici stoccati nell'Area 10 priva di copertura devono essere protetti dagli agenti atmosferici con coperture, anche mobili;

Prescrizioni relative a sversamenti accidentali e/o movimentazione dei rifiuti:

- v) le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, compresa la nuova area di conferimento (p.f. 2259/3 C.C. Trento), devono essere pavimentate in modo tale da garantire nel tempo l'efficienza e l'integrità delle relative superfici per la salvaguardia delle acque di falda e la facilitazione della ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti dall'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari, laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo le caratteristiche che avevano in origine;
- w) le zone di conferimento rifiuti (ingresso, pesa fino alle aree di scarico rifiuti, compresa la nuova area di conferimento - p.f. 2259/3 C.C. Trento) devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso e dotate di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi; eventuali residui non completamente assorbiti dovranno essere in ogni caso inviati ad uno dei disoleatori presenti nell'installazione e convogliati nella "vasca interrata", prima di essere scaricati in Adige (vedi *planimetria scarichi*);

- x) in caso di sversamenti accidentali di rifiuti liquidi si devono chiudere le opportune valvole di sicurezza azionabili manualmente presenti sulle tubazioni in ingresso nella “*vasca interrata*” (per tutti e tre i rami di collettamento) ed in uscita dalla stessa, in modo da evitare sversamenti di reflui contaminati in Adige; il refluo inquinante deve essere aspirato e inviato a impianti di trattamento rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006: in tale caso la “*vasca interrata*” deve essere svuotata al massimo entro le 24 ore successive allo sversamento accidentale;
- y) la “*vasca interrata*” deve essere dotata di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dell’acqua, il quale deve sempre essere mantenuto in perfetta efficienza;
- z) le operazioni di “bonifica” del veicolo devono avvenire all’interno del capannone nell’area denominata “*settore di trattamento e bonifica del veicolo fuori uso*” nella legenda della *Planimetria rifiuti*, secondo la specifica procedura IO01 intitolata “*Istruzione Operativa Bonifica Veicoli*” indicata al paragrafo “*Gestione dell’installazione*”;
- aa) la tettoia installata a copertura dell’area di distribuzione del carburante deve essere mantenuta in efficienza;

Prescrizioni relative ai bacini di contenimento e ai contenitori:

- bb) la dislocazione dei contenitori all’interno dei bacini di contenimento e dei rifiuti depositati all’interno degli stessi deve sempre avvenire con modalità tali da non pregiudicare il volume utile dei suddetti bacini e da consentire costantemente l’ispezionabilità dello stoccaggio;
- cc) in generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini di contenimento, destinati a contenere rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro e anche i relativi bacini di contenimento devono essere tenuti separati;
- dd) in particolare i recipienti fissi e mobili destinati a contenere rifiuti devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- ee) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non sono destinati ad essere reimpiegati per la stessa categoria di rifiuto devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati al nuovo utilizzo; in ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi;
- ff) nell’area di stoccaggio dei rifiuti liquidi, qualora fossero stoccati contemporaneamente rifiuti in grado di reagire tra loro, o non compatibili con il materiale di cui è costituito il bacino di contenimento, devono essere previsti bacini di contenimento idonei alle diverse tipologie di rifiuti stoccate;
- gg) i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l’ambiente;

Prescrizioni relative alle operazioni di *disimballaggio, selezione, accorpamento, raggruppamento e cernita*:

- hh) le operazioni di *accorpamento* (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) possono essere effettuate esclusivamente sui rifiuti individuati dal medesimo codice CER; nel caso in cui l'accorpamento riguardi rifiuti pericolosi, essi devono avere anche le medesime caratteristiche di pericolosità;
- ii) le operazioni di *raggruppamento* (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13) possono essere effettuate sui rifiuti della medesima tipologia ma individuati da codici CER diversi; nel caso in cui il raggruppamento riguardi rifiuti pericolosi, **essi devono avere le medesime caratteristiche di pericolosità; in ogni caso il carico di rifiuti raggruppati in uscita dall'impianto deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso;**
- jj) le attività di rimozione degli imballaggi effettuate ad esempio in fase di *accorpamento e raggruppamento* non devono comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo, emissioni di vapori, ...);
- kk) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di *selezione, accorpamento e di raggruppamento* devono essere codificati, di norma, nell'ambito dei codici CER 19 12 xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, e sono da intendersi prodotti dal Gestore ("*nuovo produttore*");
- ll) i rifiuti generati dalle operazioni di *cernita manuale* devono essere, di norma, codificati con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal CER 15 01 06 decadono rifiuti identificati con il CER 15 01 xx, e così anche per i CER 16 xx xx, 17 xx xx e 20 xx xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19 12 xx;
- mm) i rifiuti di cui alle precedenti lettere jj), kk), ll), e quelli prodotti dalla gestione ordinaria dell'impianto sono da intendersi prodotti dal Gestore ("*nuovo produttore*") e possono essere depositati insieme con i rifiuti in ingresso della medesima tipologia, purché venga **garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti**; in tale caso, tutto il deposito nella sua totalità è vincolato alle tempistiche massime stabilite dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006;
- nn) i rifiuti provenienti dal centro raccolta e trattamento veicoli fuori uso possono essere depositati insieme con i rifiuti in ingresso della medesima tipologia, purché venga **garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti**; in tale caso, tutto il deposito nella sua totalità è vincolato alle tempistiche massime stabilite dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006;
- oo) al termine delle operazioni di recupero e smaltimento deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;

Prescrizioni relative alle operazioni di recupero (EoW):

- pp) la zona destinata al deposito dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate nell'impianto deve essere separata da quella di stoccaggio dei rifiuti;
- qq) i rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei così come previsto nelle tabelle sopra riportate;
- rr) le attività di recupero dei rottami metallici individuate nel presente provvedimento devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, alle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini; il Gestore redige le dichiarazioni di conformità come stabilito nei singoli Regolamenti che disciplinano l'EoW (ad esempio per il Regolamento 333/2011 si fa riferimento al modello riportato nell'Allegato III);
- ss) i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e che comunque non risultano sottoposti alle specifiche attività di recupero definite nella tabelle sopra riportate o che non rispettano le caratteristiche delle materie prime devono essere considerati e gestiti quali rifiuti nel rispetto della vigente normativa di settore;
- tt) le operazioni di recupero di veicoli ai fini di studio, esercitazione e/o addestramento descritte al paragrafo 2.2.3 di cui all'allegato 1 alla presente determinazione devono essere effettuate secondo quanto riportato nella procedura IO10 indicata al paragrafo "*Gestione dell'installazione*" intitolata "*Istruzione Operativa Bonifica Veicoli ai fini formativi*" sottoscritta per presa visione dalla scuola ENAIP Trentino e dalla Scuola Provinciale Antincendi del Servizio Antincendi e Protezione civile; qualora i veicoli non rispettassero le caratteristiche riportate nell'istruzione operativa IO10 autorizzata con il presente provvedimento, gli stessi non potranno essere conferiti alla scuola tecnica ENAIP Trentino e alla Scuola Provinciale Antincendi del Servizio Antincendi e Protezione civile ma dovranno proseguire il normale iter di demolizione ai sensi del D.Lgs. 209/2003;

Emissioni in atmosfera

Emissioni diffuse

Il titolare dell'AIA deve esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché a quanto rappresentato nella *Planimetria emissioni* e a quanto riportato nella seguente Tabella 10.

Tabella 10: Elenco emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa.

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO
STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI E DI VEICOLI FUORI USO	D1 Movimentazione e trattamento di rifiuti ferrosi e non ferrosi 11.000 Mg/anno	diffuse	Polveri totali	Lavorazioni al coperto Pulizia periodica con spazzatrice
	D2 Demolizione e pressatura veicoli 6.300 veicoli/anno (6.500 Mg/anno)	diffuse	Polveri totali	Lavorazioni al coperto Pulizia periodica con spazzatrice
	D3 Cernita ed adeguamento volumetrico rifiuti non pericolosi 1.600 Mg/anno	diffuse	Polveri totali	Lavorazioni al coperto Pulizia periodica con spazzatrice

Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- esercire l'impianto secondo le migliori tecnologie disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa;
- il trattamento di rifiuti, ivi compresa la demolizione dei veicoli fuori uso, devono avvenire al coperto, all'interno del capannone;
- i piazzali esterni, soggetti al transito di veicoli ed altri mezzi di trasporto, dovranno essere completamente asfaltati;
- per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ...) deve essere garantita la pulizia periodica delle stesse con idonea macchina spazzatrice (almeno due volte in settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici), con frequenza maggiore nei periodi più siccitosi e ventosi;
- eseguire le operazioni di movimentazione materiale polverulento mantenendo un'altezza di caduta del materiale che sia la più ridotta possibile;
- i sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse devono essere sempre mantenuti in continua efficienza.

Emissioni convogliate

Il Gestore deve effettuare, con la frequenza stabilita nella Tabella 11 di seguito riportata, **entro il 31 dicembre** di ogni anno, autonomi controlli sulle emissioni convogliate individuate nella stessa tabella, **dandone comunicazione preventiva** al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al comune territorialmente competente. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nella medesima Tabella 11, secondo le modalità riportate nella Tabella 12, accertate mediante **un prelievo costituito da almeno tre campionamenti e rappresentativo di almeno un’ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio**. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono riportare le metodiche adottate per il campionamento e per la determinazione degli inquinanti e **devono essere trasmessi** al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Comune di Trento **entro il successivo 31 gennaio**.

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, il Gestore deve:

- a) informare **entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi** (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed il comune territorialmente competente;
- b) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto a)** il Gestore deve trasmettere al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al comune territorialmente competente una relazione sulle presunte cause del superamento e le azioni correttive intraprese, ovvero le azioni correttive che si intende intraprendere, indicando il termine entro cui le stesse saranno realizzate; il ripristino funzionale dell’impianto deve avvenire in ogni caso nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni senza peggiorare la situazione rilevata;
- c) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto b)**, oppure entro i dieci giorni successivi al termine per la messa in esercizio delle azioni correttive indicato nella medesima comunicazione, il Gestore è tenuto a ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti secondo le modalità sopra prescritte, **trasmettendone l’esito entro 30 giorni dalla data di effettuazione**.

Tabella 11: Limiti alle emissioni convogliate e controlli.

REPARTO	DESCRIZIONE MACCHINA	SIGLA EMISSIONE	PORTATA Nm ³ /h	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	INQUINANTE	VALORI LIMITE mg/Nm ³	FREQUENZA CONTROLLI
Stoccaggio e trattamento di rifiuti e di veicoli fuori uso	Spellatura e macinazione dei cavi di rame	E1	10.800	Filtro a tessuto	Polveri totali	5	Annuale

Note:

- i valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), al volume secco ed ai periodi di normale funzionamento degli impianti;
- per gli inquinanti non previsti nella Tabella 10 si assumono i valori limite stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti;
- per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.

Tabella 12: Metodi analitici per il controllo delle emissioni.

<i>Parametro</i>	<i>Metodo</i>	<i>Norma</i>	<i>Anno</i>
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Manuale	ISO 11338-1+ ISO 11338-2	2003
	Manuale	UNI EN 1948-1:2006 (solo campionamento)	2006
Mercurio	Manuale	UNI EN 13211	2003
Metalli	Manuale	UNI EN 14385	2004
PCB diossina simili	Manuale	UNI EN 1948-4	2014
PCDD/PCDF	Manuale	UNI EN 1948-1+ UNI EN 1948-2+ UNI EN 1948-3	2006
Polveri	Manuale	UNI EN 13284-1	2017
Ammoniaca	Manuale	UNI EN ISO 21877	2020
	Manuale	EPA CTM 027:1997	1997
Cloruri gassosi espressi come HCl	Manuale	UNI EN 1911	2010
Cloro e composti inorganici come HCl	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
Fluoro e composti inorganici come HF (solo gassosi)	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
	Manuale	ISO 15713	2006
Fluoruri gassosi e particellari	Manuale	UNI 10787	1999
Composti organici volatili (singoli composti)	Manuale	UNI CEN/TS 13649	2015
Composti organici volatili (come COT)	Strumentale	UNI EN 12619	2013
	Manuale	NIOSH 2016	2003
Formaldeide	Manuale	EPA 0011:1996+EPA 8315A:1996	1999
	Manuale	EPA Method 323	2003
	Manuale	UNI 11574	2015
Solfuro di idrogeno	Manuale	UNICHIM 634:1984 (campionamento) + DPR 322/1971 appendice 8 (UV-VIS)	
	Strumentale	UNI EN 15058	2017
Ossidi di azoto	Strumentale	UNI EN 14792	2017
Ossidi di zolfo	Manuale	UNI EN 14791	2017
Ossidi di zolfo	Strumentale	UNI CEN/TS 17021	2017
Ossigeno	Strumentale	UNI EN 14789	2017
Umidità	Manuale	UNI EN 14790	2017
Portata e velocità	Manuale	UNI EN ISO 16911-1	2013

I metodi citati nella Tabella 12 debbono considerarsi sostituiti da norme di aggiornamento dei metodi stessi.

Per il campionamento e l'analisi di eventuali parametri non ricompresi nella Tabella 12 si applica quanto disposto dall'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, ossia le pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO o norme internazionali o norme nazionali previgenti.

Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. In ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato.

Scarichi idrici

Scarico acque dilavamento piazzali

Il Gestore è autorizzato a scaricare nella vasca di accumulo le acque meteoriche delle coperture, preventivamente sottoposte a dissabbiatura, ed i tre scarichi S1, S2 ed S3 di acque reflue industriali di origine meteorica di dilavamento dei piazzali, ivi compresa la zona di distribuzione dei carburanti, preventivamente sottoposte a dissabbiatura e disoleazione. Dalla vasca di accumulo le acque vengono sollevate tramite pompe sommerse e inviate ad un pozzetto dal quale, con scarico a gravità, vengono immesse nel fiume Adige.

Gli scarichi soggetti ad autonomi controlli sono quelli relativi alle acque reflue industriali (scarichi S1, S2 ed S3). A presidio di ciascuno dei due scarichi deve essere presente impianto di depurazione di tipo fisico costituito da dissabbiatore e disoleatore.

A valle di ogni impianto di depurazione di tipo fisico ed a monte della vasca di accumulo delle acque devono essere predisposti i punti di ispezione e controllo (S1, S2 ed S3), resi accessibili al personale addetto al controllo; un ulteriore punto di ispezione dovrà essere reso accessibile a valle della vasca di accumulo, prima dello scarico nel fiume Adige.

Per la rete di raccolta si faccia riferimento alla *Planimetria scarichi* e alla *Planimetria particolari rete acque*.

Il Gestore deve effettuare, **entro il 31 dicembre di ciascun anno**, autonomi controlli sugli scarichi idrici S1, S2 ed S3, relativamente alla determinazione delle concentrazioni degli inquinanti e con le frequenze stabilite nella Tabella 13, secondo quanto stabilito dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (attualmente un campione medio-composito della durata di tre ore nelle fasi più significative del processo) e secondo le modalità riportate nel sottoparagrafo "*Metodi analitici per il controllo delle emissioni*". Il campionamento deve essere effettuato in corrispondenza di eventi meteorici; qualora il campionamento medio nell'arco di tre ore non sia possibile, lo stesso può essere effettuato – in sintonia con quanto riportato nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (1.2.2 *Determinazioni analitiche*) – anche con una tempistica diversa, a condizione che le modalità di campionamento siano comunque tali da ottenere un campione rappresentativo dello scarico; **in questo caso la modalità di campionamento deve essere riportata in un apposito verbale di campionamento**. I relativi certificati di analisi firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ed al Comune territorialmente competente **entro il successivo 31 gennaio**.

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, il Gestore deve:

- a) informare **entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi** (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente;
- b) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto a)** il Gestore deve trasmettere al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente una relazione sulle presunte cause del superamento e le azioni correttive intraprese, ovvero le azioni correttive che si intende intraprendere, indicando il termine entro cui le stesse saranno realizzate; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire in ogni caso nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni senza peggiorare la situazione rilevata;

- c) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto b)**, ovvero entro i dieci giorni successivi al termine per la messa in esercizio delle azioni correttive indicato nella medesima comunicazione, il Gestore è tenuto a ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti secondo le modalità sopra prescritte, **trasmettendone l'esito entro 30 giorni dalla data di effettuazione.**

Tabella 13: Limiti alle emissioni e frequenza degli autonomi controlli ai punti S1, S2 ed S3.

Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio
pH	6 – 8,5	---
Temperatura	30°C	---
Colore	Non percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:20	---
Odore	Non deve essere causa di molestie	---
Materiali grossolani	Assenti	---
Solidi sospesi totali	40 mg/l	annuale
Materiali sedimentabili	0,5 ml/l	---
BOD ₅	40 mg/l	---
COD	100 mg/l	---
Metalli e non metalli tossici totali (As – Cd – Cr (VI) – Cu – Hg – Ni – Pb – Se – Zn)	1,5 mg/l	---
Alluminio come Al	1 mg/l	---
Arsenico e suoi composti come As	0,5 mg/l	---
Bario come Ba	10 mg/l	---
Boro come B	2 mg/l	---
Cadmio come Cd	0,01 mg/l	annuale
Cromo totale	2 mg/l	annuale
Cromo III come Cr	2 mg/l	---
Cromo VI come Cr	0,1 mg/l	---
Ferro come Fe	2 mg/l	---
Manganese come Mn	2 mg/l	---
Mercurio come Hg	0,005 mg/l	annuale
Nichel come Ni	0,5 mg/l	annuale
Piombo come Pb	0,1 mg/l	annuale
Rame come Cu	0,1 mg/l	---
Selenio come Se	0,01 mg/l	---
Stagno come Sn	2 mg/l	---
Zinco come Zn	0,5 mg/l	---
Cianuri come CN ⁻	0,1 mg/l	---
Cloro attivo libero come Cl ₂	0,1 mg/l	---
Solfiti come SO ₄ ²⁻	1 mg/l	---
Solfuri come H ₂ S	0,5 mg/l	---
Solfati come SO ₄ ²⁻	1000 mg/l	---
Cloruri come Cl ⁻	1200 mg/l	---
Fluoruri come F ⁻	6 mg/l	---
Fosforo totale come P	1 mg/l	---
Azoto ammoniacale come NH ₄ ⁺	3 mg/l	---
Azoto nitroso come N	0,3 mg/l	---
Azoto nitrico come N	10 mg/l	---
Azoto totale come N	10 mg/l	---
Grassi e oli animali/vegetali	20 mg/l	---
Oli minerali	5 mg/l	---

Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio
Idrocarburi totali	5 mg/l	annuale
Fenoli totali come C ₆ H ₅ OH	0,1 mg/l	---
Aldeidi come H-CHO	0,5 mg/l	---
Solventi organici aromatici	0,1 mg/l	annuale
Solventi organici azotati	0,1 mg/l	---
Solventi clorurati	0,5 mg/l	---
Tensioattivi totali	2 mg/l	---
Pesticidi fosforati	0,05 mg/l	---
Pesticidi totali (esclusi i fosforati):	0,05 mg/l	---
tra cui: - aldrin	0,01 mg/l	---
- dieldrin	0,01 mg/l	---
- endrin	0,002 mg/l	---
- isodrin	0,002 mg/l	---
Pesticidi clorurati	0,05 mg/l	---
Saggio di tossicità acuta	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	---
Ossigeno disciolto	Non meno di 5 mg/l	---

È fatta salva la facoltà di fissare limiti di emissione più restrittivi nei casi in cui i valori fissati nella Tabella 13 impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità delle acque del corpo recettore, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 152/2006.

Deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione del sistema di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali e dei relativi sistemi di trattamento, che devono essere costantemente controllati e puliti in modo da garantirne la piena efficienza e perfetta funzionalità. In particolare, al bisogno, deve essere garantita la sostituzione completa dei filtri a coalescenza installati.

Deve inoltre essere garantita la piena efficienza e perfetta funzionalità della saracinesca posta nella vasca di accumulo a presidio di eventuali sversamenti accidentali.

Metodi analitici per il controllo degli scarichi idrici

Per quanto riguarda la metodologia di campionamento e misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico devono essere adottate le norme EN. In alternativa, qualora non siano disponibili le norme EN, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con il Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. In ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato.

Scarico reflui domestici

Il Gestore è autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche (uffici, mensa) nella vasca a tenuta del volume di 55 m³ denominata “vasca accumulo scarichi civili” nella *planimetria scarichi*. La vasca deve essere a completa tenuta. I reflui domestici in essa contenuti devono essere gestiti come rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Qualora si rendesse possibile il collegamento della fognatura nera comunale, si dovrà provvedere in merito allacciandosi nei tempi e nei modi stabiliti dall’avviso sindacale di entrata in esercizio della fognatura stessa.

Suolo e sottosuolo

Il Gestore ha trasmesso in data 26 febbraio 2020 (ns. prot. n. 136970, di data 3 marzo 2020) un aggiornamento relativo alla verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento applicando la procedura di cui all’allegato 1 al D.M. 95/2019, recante “*Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06*”. Da tale documentazione si evince che non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del D.Lgs. 152/2006.

Il Gestore deve adottare, in ogni caso, ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

Inquinamento acustico

Devono essere rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Trento.

Inoltre, ove applicabili, devono essere rispettati i limiti differenziali stabiliti dal decreto 11 dicembre 1996 recante “*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*”.

Il Gestore dovrà:

- entro il **31 gennaio 2026**, verificare con misure sul campo – presso ricettori da concordare con l’APPA ed il comune di Trento – l’impatto acustico derivante dalle attività autorizzate nella nuova struttura;
- trasmettere l’esito delle misurazioni di cui al trattino precedente, **entro un mese** dall’effettuazione delle stesse, al Settore Autorizzazioni e controlli dell’APPA ed al comune di Trento;

Piano di monitoraggio e controllo

Il Gestore deve rispettare i contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante e sostanziale dell’AIA, indicato al paragrafo “*Gestione dell’installazione*”.

La verifica concordata con il Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente prevista dall’art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, salvo il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo Decreto, **sarà effettuata con frequenza triennale**.

Le verifiche analitiche saranno di volta in volta concordate dal Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenda provinciale per la protezione dell'ambiente e potranno potenzialmente prevedere, oltre alla verifica del rispetto dei contenuti dell'AIA e del PMC, i seguenti controlli:

Matrice ambientale	Parametri analitici oggetto delle verifiche previste dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006
Rifiuti	Verifica dei rifiuti gestiti nell'installazione
Scarichi	Verifica del rispetto dei limiti imposti dall'AIA in corrispondenza degli scarichi S1, S2 ed S3

ALLEGATO 2

Raccomandazioni

Generali

Le operazioni di stoccaggio e *pretrattamento* e la gestione dell'installazione devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1225 del 8 giugno 2007, recante *“Approvazione definitiva dello stralcio al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti relativo all'individuazione di un'area per il deposito ed il trattamento dei veicoli fuori uso e per il trattamento di rifiuti inerti da demolizione nel Comune di Trento - artt. 65 e 83 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”*, di localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti delle aree contraddistinte dall'attuale p.ed. 6830 e dalla p.f. 2259/3 C.C. Trento.

Devono inoltre essere ottemperate le prescrizioni riportate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1504 del 13 giugno 2008, con la quale è stata espressa valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo presentato dal Gestore nel marzo 2008.

Si richiama, inoltre, il rispetto delle disposizioni della determinazione del Dirigente del Servizio Bacini montani n. 918 di data 21 dicembre 2020, con la quale è stata concessa l'autorizzazione *“in deroga alla distanza di legge dall'alveo del fiume Adige, p.f. demaniale 2380/2 C.C. Trento, per la modifica dello stato dei luoghi preesistente all'entrata in vigore della L.P. 18/1976 e s.m., con la realizzazione dell'ampliamento del piazzale sulla p.f. 2259/3 C.C. Trento, a servizio del Centro”* e l'autorizzazione *“per la posa della rete acque bianche e per l'esecuzione delle sistemazioni sulla p.f. 2259/3 e p.ed. 6830 C.C. Trento, in fascia di rispetto del fiume Adige”*.

L'installazione deve essere condotta:

- nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. In particolare si raccomanda l'osservanza, laddove applicabile, del D.M. 26 luglio 2022 *“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”*;
- nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- nel rispetto di quanto indicato dal Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004;
- nel rispetto del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, recante *“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”*.
- nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021 recante *“Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne - disposizioni attuative dell'articolo 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)”* così come aggiornata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1085 del 25 luglio 2025.

Si rammenta che, **entro il 30 aprile di ogni anno**, deve essere trasmessa, laddove siano superate le soglie di assoggettabilità, la **dichiarazione PRTR** (art.4 del D.P.R. 157/2011), secondo le indicazioni riportate sul sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.


Emissioni in atmosfera

In corrispondenza dei condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzate tutte le opere che consentano l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso; in particolare, come disposto dall'articolo 38, commi 4 e 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il Gestore **deve realizzare almeno un foro di prelievo, secondo le indicazioni dello schema allegato denominato "TRONCHETTO FILETTATO"**, in posizione idonea e resa accessibile al personale addetto ai controlli, secondo le norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.


TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi



Il punto di prelievo deve essere
posizionato in un tratto di
condotto rettilineo a sezione
costante, possibilmente verticale,
ad almeno 5 diametri idraulici a
valle ed almeno 2 diametri
idraulici a monte di qualsiasi
discontinuità.

In casi eccezionali tali distanze
possono essere ridotte rispettiva-
mente a 4 e 1,5 diametri.



SEZIONE A-A

Acqua

Deve essere prestata particolare attenzione alla manutenzione del sistema di raccolta delle acque e dell'impianto di disoleazione, che devono essere costantemente controllati in modo da garantirne la piena efficienza e la perfetta funzionalità.

Si raccomanda al Gestore di seguire quanto da lui stesso proposto nella nota del 22 dicembre 2023 (ns. prot. n. 959002):

- *“controllo sistematico con personale interno della presenza di fanghi all'interno dei desabbiatori;*
- *rimozione della polverosità (inerti e particolato metallico) che può essere presente sui piazzali con la spazzatrice in uso, con maggior frequenza rispetto a quanto ora previsto;*
- *completa pulizia delle caditoie e delle reti di scarico delle acque meteoriche con maggior frequenza rispetto a quanto oggi programmato”.*

Rifiuti

Raccomandiamo al titolare dell'autorizzazione l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- a) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- b) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- c) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- d) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- e) alla corretta compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti e del registro di carico e scarico, secondo quanto riportato nella circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998, in particolare con riferimento alla lettera m) del paragrafo 1;
- f) all'adesione al RENTRI - Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e disciplinato dal decreto 4 aprile 2023, n. 59, recante: *“Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”* e operativo dal 13 febbraio 2025.

Il Gestore inoltre deve:

1. accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti provenienti dalle operazioni di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
2. effettuare le operazioni di stoccaggio dei rifiuti pericolosi nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura degli stessi; per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
3. rispettare le disposizioni e le tempistiche stabilite dall'art. 193, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 in relazione allo stazionamento dei veicoli in configurazione di trasporto nell'area di cui alla p.f. 2259/3;

4. gestire i rifiuti prodotti nell'ambito delle operazioni di *pretrattamento* autorizzate al paragrafo 2.2.2 di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento e quelli prodotti dalla gestione ordinaria dell'impianto (uffici, pulizia delle aree, disoleatore, ...):
 - nei limiti del “*deposito temporaneo prima della raccolta*” stabiliti dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve presentare domanda di aggiornamento dell'AIA;
 - secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviandoli in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
5. dotare i serbatoi, le cisterne ed i fusti di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste; nel caso in cui il bacino di contenimento contenesse più serbatoi, il bacino deve essere di capacità pari ad un terzo del volume complessivo dei serbatoi e, in ogni caso, di capacità pari al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore.

È inoltre opportuno che in ogni impianto sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto.

Raccomandazioni relative a particolari categorie di rifiuti:

- a) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi di raccolta individuali e collettivi, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- b) la gestione dei rifiuti contenenti amianto o PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Inquinamento acustico

Qualora si proceda alla sostituzione o modifica degli impianti attualmente installati, devono essere adottate le opportune opere di contenimento dell'inquinamento acustico.

Si raccomanda di non voler peggiorare i livelli di rumore attualmente espressi durante l'esercizio dell'attività, rappresentati all'interno del documento di valutazione di impatto acustico trasmesso in data 16 novembre 2020 (ns. prot. n. 739281 di data 18 novembre 2020).